

**La registrazione dei crediti individuali,  
esoneri, esenzioni e crediti non trasmessi  
in banca dati Co.Ge.A.P.S.**

**CONSIGLIO NAZIONALE  
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI**



## EDUCAZIONE

- Mantenere, sviluppare e migliorare le conoscenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali;
- Assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza al Servizio Sanitario Nazionale;

**Secondo regole definite da CNFC e recepite in accordi Stato - Regioni**

## CONTINUA

- Aggiornamento continuo e costante nel tempo;
- Assenza di autoreferenzialità formativa *lifelong*

**Continua nel tempo, ovvero distribuita nel triennio**

## MEDICINA

- Destinata a tutti i professionisti che esercitano professioni sanitarie, compresi i Professionisti temporaneamente privi di occupazione e i pensionati

**Destinata a tutti i Professionisti esercenti professioni sanitarie**

# Legge n. 148/2011


Anche i Professionisti, iscritti ad Ordini e Collegi, che non esercitano professioni sanitarie sono tenuti all'aggiornamento professionale

Sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali a carico dei Professionisti che non rispettano gli obblighi di formazione continua

---

## L'obbligo formativo ECM: che cos'è?

Obbligo formativo  
standard



**150 crediti ECM  
per il triennio**

*Per quanto definito in accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e in attesa di nuovo accordo Stato-Regioni per triennio 2014-2016*

*La Commissione Nazionale Formazione Continua nella seduta del 18 settembre ha individuato in **150 crediti** il debito formativo per tutte le professioni, anche per il triennio 2014-2016.*

Confermato anche per il triennio 2014/2016  
l'obbligo formativo standard pari a 150 crediti ECM  
(50/anno - min. 25 max 75)\*

**Ma non sono sempre 150 i crediti da acquisire...**

\* I liberi professionisti, nel rispetto dell'obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), possono acquisire i crediti attraverso modalità flessibili per anno senza l'obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali.

I Professionisti sanitari possono usufruire di riduzioni dell'obbligo formativo triennale in relazione alle partecipazioni attestanti crediti ECM acquisiti nel triennio precedente fino a un massimo di 45 crediti.

Le riduzioni introdotte per il triennio concluso, 2011-2013, valgono anche per il triennio in corso, 2014-2016

| <b>Crediti acquisiti nel triennio precedente</b> | <b>Fabbisogno triennale</b> | <b>Fabbisogno annuale</b> |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Da 101 a 150</b>                              | <b>105</b>                  | <b>Da 17,5 a 52,5</b>     |
| <b>Da 51 a 100</b>                               | <b>120</b>                  | <b>Da 20 a 60</b>         |
| <b>Da 30 a 50</b>                                | <b>135</b>                  | <b>Da 22,5 a 67,5</b>     |
| <b>Da 0 a 29</b>                                 | <b>150</b>                  | <b>Da 25 a 75</b>         |

**Le Riduzioni ...**

## L'obbligo formativo individuale del Professionista

Per obbligo formativo individuale – al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni – si intende l'effettiva quantità di crediti ECM che il singolo Professionista deve acquisire per soddisfare l'obbligo formativo nell'arco del triennio.

Il percorso del Professionista – declinato anche in termini di riduzioni, esoneri ed esenzioni – viene interamente considerato per la determinazione del debito formativo individuale ai fini del conseguimento della certificazione.

**L'obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016, ai fini della certificazione, è soggetto a nuove regole.**

Non tutti i crediti acquisiti e registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S. concorrono al raggiungimento del fabbisogno formativo del Professionista:

- 1) Rispetto dei limiti qualitativi (es: limiti per docenza, tutoraggio, autoformazione, ecc.)
- 2) Vincolo min – max annuale



**Varia la valutazione della formazione  
ai fini della certificazione**

## Obbligo formativo acquisito nel corso del triennio: esempi di calcolo

### Caso A

Triennio precedente. Registrati fino a 30 crediti o assenza di crediti (per assenza di obbligo o esonero per altra formazione).

Triennio successivo: non si usufruisce di riduzioni, obbligo formativo = 150

Presente esonero annuale individuale (es. frequenza master di I livello annuale con attribuzione di 60 CFU) in un anno del triennio

Riduzione di obbligo annuale, ovvero 50 crediti. Obbligo formativo individuale triennale  $150 - 50 = 100$

### Caso B

Triennio precedente. Registrati più di 101 crediti

Triennio successivo: il Professionista usufruisce di riduzione massima di 45 crediti, quindi  $150 - 45 = 105$  crediti

Presente esonero annuale individuale (es. frequenza master di I livello annuale con attribuzione di 60 CFU) in un anno del triennio

Riduzione di obbligo annuale, ovvero 35 crediti. Obbligo formativo individuale triennale  $105 - 35 = 70$


**Il calcolo annuale è eseguito al netto di esoneri ed esenzioni**

È possibile richiedere al Co.Ge.A.P.S. sia la registrazione manuale di partecipazioni ad eventi formativi attestanti crediti ECM mancanti e rilasciati, al termine di un evento, da un Provider, sia la registrazione di partecipazioni e relativi crediti ECM derivanti da formazione individuale.

Possono essere registrati esclusivamente le partecipazioni e i relativi crediti acquisiti a partire dal 1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell'obbligo formativo nel triennio 2011 – 2013.

Attualmente è possibile procedere alla registrazione manuale presso il Co.Ge.A.P.S. di partecipazioni concluse nel triennio precedente nel caso in cui fossero presenti problematiche tecniche relative alla mancata o erronea comunicazione dei crediti da parte dei Provider e degli Enti accreditanti

## Rettifica della posizione di un Professionista per segnalazione partecipazioni mancanti a causa di una non completa e/o non corretta rendicontazione da parte del Provider



## Recupero crediti con codice fiscale sbagliato per errore in anagrafica o del Provider

Es. Partecipazione ad Evento formativo n. 123456. Evento concluso ma partecipazione mancante in anagrafica del Professionista: la mancanza della partecipazione e dei relativi crediti può dipendere da:

1. comunicazione di un codice fiscale errato da parte del Provider al momento della rendicontazione
2. codice fiscale errato presente in anagrafica inviata Ordine, Collegio, Associazione

### Come procedere?

Ricerca in sezione portale 'partecipazioni non importate' con nominativo del Professionista per verificare presenza della partecipazione



Partecipazione presente in banca dati ma non corrispondente al profilo del Professionista in quanto sistema non riesce ad associare in automatico il codice fiscale



Si procede con l'importazione manuale ovvero con l'associazione della partecipazione mancante al profilo dopo aver verificato la corretta corrispondenza del nominativo del Professionista

## **Medici competenti: problematiche relative all'invio della disciplina errata**

Problema molto frequente: disciplina non corrispondente a quella effettivamente svolta dal Professionista comunicata in fase di rendicontazione dal Provider

Es. Partecipazione ad Evento formativo 11111111 accreditato per disciplina 'medicina del lavoro'

- Evento concluso ma partecipazione presente in anagrafica con errata disciplina;
- Verificato l'accreditamento per la disciplina 'medicina del lavoro' in banca dati dell'Ente accreditante, si procede alla modifica della disciplina nell'anagrafica del Professionista

**Importante: il Professionista deve indicare al Provider la disciplina effettivamente esercitata. La comunicazione da parte dei Provider relativa alle discipline deve essere corretta.**

# **FNOVI**

## **FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI**

Le discipline per la professione di Veterinario sono:

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  
Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e tras. Alimenti di origine animale e derivati  
Sanità animale

---

## Crediti ECM

### Formazione accreditata

Il Provider trasmette il report, secondo traccia unica, all'ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell'evento

### Formazione individuale

Il Professionista comunica la formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione per liberi Professionisti) all'Ordine o al Co.Ge.A.P.S.

## L'acquisizione dei crediti ECM può avvenire secondo differenti tipologie formative

### Crediti da Provider nazionali

- Formazione residenziale
- FAD
- Formazione sul campo
- Blended

### Crediti da Provider regionali

- Formazione residenziale
- FAD
- Formazione sul campo
- Blended

### Crediti per attività individuali

- Pubblicazioni
- Tutoraggio
- Crediti esteri
- Autoformazione per LP

## Formazione individuale

Acquisizione di crediti ECM non rilasciati da Provider

- Crediti esteri
- Autoformazione per liberi professionisti
- Pubblicazione su riviste scientifiche \*
- Tutoraggio individuale

\* Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13 gennaio 2010

## Formazione individuale

Acquisizione di crediti ECM non rilasciati da Provider

- **Crediti esteri**
- Autoformazione per liberi professionisti
- Pubblicazione su riviste scientifiche \*
- Tutoraggio individuale

\* Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13 gennaio 2010

## Crediti esteri

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all'estero (organizzati da Provider accreditati nei paesi UE, USA, Svizzera, Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero.

I crediti acquisibili non possono superare il 50% dell'obbligo formativo individuale triennale. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero superi i 50 crediti formativi, in Italia, sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

In presenza di accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione Nazionale e/o Ente Accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l'evento formativo accreditato all'estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.

## Crediti esteri

La CNFC il 20 febbraio 2014 ha confermato che:

1. Se l'attestato riporta il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% (massimo 25 crediti);
2. Se sono indicate soltanto le ore di formazione si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione (fermi restando i criteri di cui sopra);
3. Se sono indicati i crediti e le ore si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti)

**Un documento che attesti la partecipazione ma non riporta i crediti e/o le ore di formazione non può essere utilizzato ai fini del riconoscimento ECM**

## Registrazione crediti esteri per i dipendenti

- Riferimento normativo: Accordo Stato - Regioni 2012
- Il Professionista sanitario **dipendente** inoltra la documentazione relativa alla frequenza e al superamento del test di apprendimento all'ufficio formazione dell'azienda presso cui presta servizio che a sua volta la trasmetterà al Co.Ge.A.P.S.
- Attualmente il Professionista può trasmettere le proprie partecipazioni tramite back office del Co.Ge.A.P.S.

## **Formazione individuale**

Acquisizione di crediti ECM non rilasciati da Provider

- Crediti esteri
- **Autoformazione per liberi professionisti**
- Pubblicazione su riviste scientifiche \*
- Tutoraggio individuale

\* Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13 gennaio 2010

---

## **Auto formazione per liberi professionisti**

- Facoltà di esercitare la formazione con flessibilità nel triennio:  
nel rispetto dell'obbligo individuale triennale (al netto di esoneri ed esenzioni) possono acquisire i crediti senza l'obbligo di rispettare il minimo e massimo annuale.
- Vigè comunque il limite quantitativo del 10% dell'obbligo formativo triennale

L'attività di autoformazione deve essere comunicata a Ordini, Collegi, Associazioni (da parte degli iscritti) alla segreteria CNFC (se non iscritti).

Tutti possono contattare direttamente il back office del Co.Ge.A.P.S. per registrare i crediti da autoformazione.

---

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:

- Attività di studio di riviste scientifiche
  - Lettura capitoli di libri e di monografie
- } Entrambe le attività sono prive di test di valutazione

Limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio).

Esempi:

- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15
- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5

**Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione attività di autoformazione indicando le ore di autoformazione**

---

## Formazione individuale

Acquisizione di crediti ECM non rilasciati da Provider

- Crediti esteri
- Autoformazione per liberi professionisti
- **Pubblicazione su riviste scientifiche \***
- Tutoraggio individuale

\* Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13 gennaio 2010

---

## Publicazioni scientifiche

Distinzione tra pubblicazioni citate e non citate e non presenti su Citation Index

- **Citazioni su riviste citate nel Citation Index**

- primo nome 3 crediti - altro nome 1.0 credito

- **Publicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali**

- primo nome 1.0 credito - altro nome 0.5 credito

- **Capitoli di libri e monografie**

- primo nome 2 crediti - altro nome 1 credito

**Il Professionista comunica tramite autocertificazione le attività di pubblicazione**

## Formazione individuale

Acquisizione di crediti ECM non rilasciati da Provider

- Crediti esteri
- Autoformazione per liberi professionisti
- Pubblicazione su riviste scientifiche \*
- **Tutoraggio individuale**

\* Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13 gennaio 2010

## Tutoraggio

Pre laurea

Post laurea

Piani Formativi Aziendali - PFA

Sono riconosciuti 4 crediti formativi per mese di tutoraggio.

Mese = periodo non inferiore a 16 giorni anche non continuativo e cumulabile. (Es 10 gg a gennaio e 10 gg a maggio danno insieme 4 crediti)

I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% dell'obbligo triennale individuale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni riportate dal triennio precedente.

I crediti ECM sono riconosciuti anche ad attività di tutoraggio nell'ambito di PFA, solo se le attività svolte sono inquadrare nel programma formativo del Professionista sanitario.

## Registrazione dei crediti derivanti da attività di tutoraggio

Informazioni senza le quali non si può procedere alla registrazione di attività di tutoraggio:

- data di inizio e fine del tutoraggio (giorno, mese, anno);
- nome organizzatore/ struttura in cui si è svolto il tutoraggio;
- tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata);
- tipo attività tutoraggio (pre laurea, post laurea, PFA);
- indicare se il tutor è libero Professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione;
- professione e disciplina del Tutor.

**L'attribuzione del numero di crediti non dipende dal numero dei tutorati se le attività vengono svolte nel medesimo periodo di tempo.**

**Il Professionista comunica tramite certificazione rilasciata da ente presso cui ha svolto il tutoraggio e autocertificazione**

## **ESONERI/ESENZIONI: Introduzione**

- **Diritti** che possono essere vantati dal Professionista sanitario;
  - Il Professionista può essere esonerato/esentato dall'obbligo formativo nei casi previsti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
  - Permettono al Professionista, che ne inoltra richiesta, di essere esonerato/esentato dall'acquisizione dei crediti, nella misura stabilita per le singole tipologie previste dalla normativa;
  - I Professionisti sanitari, temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, godono degli stessi diritti di usufruire di esoneri ed esenzioni;
  - Non assegnano crediti, ma riducono l'obbligo formativo individuale.
-

## **COSA VUOL DIRE ESONERO?**

- Il Professionista è esonerato dall'obbligo formativo ECM per un determinato periodo, continuando ad esercitare l'attività professionale;
  - Il concetto di esonero è relativo all'attività di formazione universitaria che il Professionista intraprende contestualmente all'esercizio della professione;
  - Introdotti esoneri dalla CNFC per eventi naturali calamitosi (sisma Abruzzo e sisma Emilia) limitatamente al periodo definito alla Commissione stessa.
-

## ESONERO: alcune peculiarità

- **ESONERI NON SEMPRE COINCIDENTI CON ATTIVITA' SANITARIA ESERCITATA** (es. Master in Comunicazione Istituzionale/Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, non è possibile inserire l'esonero in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente di pertinenza sanitaria).
- **RIPERCUSSIONI SULL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI** (eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell'esonero, non verranno considerati nel computo del fabbisogno formativo individuale).
- **RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE ELENcate NELLA DETERMINA** (Determina della CNFC del 17 Luglio 2013).

## QUALCHE PRECISAZIONE...

- Gli esoneri non interrompono lo svolgimento dell'attività professionale;
  - Le esenzioni prevedono l'interruzione dell'attività professionale;
  - I periodi di esonero ed esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio;
-

## QUALCHE PRECISAZIONE...

- Eventuali partecipazioni ad aventi formativi attestanti crediti ECM nel periodo di esonero e/o esenzione vengono registrati nel database Co.Ge.A.P.S. ma non rientrano nel conteggio ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo triennale, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero/esenzione vantato dall'operatore sanitario;
  - Eventuali partecipazioni ECM registrate nel periodo di esonero parziale saranno conteggiate al fine del raggiungimento dell'obbligo formativo triennale;
  - Periodi inferiori ai 16 giorni in un mese non danno diritto a nessuna tipologia di esonero.
-

## **TIPOLOGIE DI ESONERI**

- **Annuali / mensili / parziali**

- **La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria**

- **Esempio:**

**ESONERO PER FREQUENZA DOTTORATO DI RICERCA.**

**Inizio 01/03/2011 - Conclusione 30/04/2014**

**Durata legale 3 anni,**

**si inserisce esonero annuale per 2011-2012-2013.**

## Tipologie di Esoneri Annuali

- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.

## Tipologie di Esoneri durata parziale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo\*;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia\*;
- Corso micologi durata biennale (*riduzione del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale nel biennio ECM in cui si svolge il Corso*);

## Tipologie di Esoneri durata mensile

- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 16 giorni per ciascun mese.

\* Durante gli esoneri parziali è ammesso acquisire crediti

## COME SI REGISTRANO?

- Per registrare esoneri/esenzioni in banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Back office o all'Ordine, Collegio e Associazione (se disponibili a farlo), il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall'Ente presso cui si è svolto il corso o un'autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che ha erogato il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del corso frequentato .
- La richiesta di registrazione di esoneri ed esenzioni può essere effettuata a partire dall'anno 2011;
- La registrazione nel triennio 2008-2010 non apporta modifiche all'obbligo formativo del triennio 2011-2013 e potrebbe diminuire la riduzione spettante al singolo Professionista nel triennio concluso, in quanto i crediti acquisiti in regime di esonero e/o esenzione non sono conteggiati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale triennale.

## ESENZIONI

- L'esenzione comporta la sospensione dell'attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente;
  - L'esenzione prevede la riduzione di 4 crediti per mese;
  - Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto a nessuna tipologia di esenzione;
  - Riduzione dell'obbligo formativo in relazione alle diverse tipologie elencate dalla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013.
-

## TIPOLOGIE DI ESENZIONI

- Congedo maternità e paternità;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- Adozione e affidamento preadottivo;
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.;
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

## COME GESTIRE LE ESENZIONI PER MATERNITA'?

- Il congedo per maternità (ex D.lgs. n. 151 del 26/03/2011) non dà diritto a crediti, ma dà diritto all'esenzione dall'obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l'attività lavorativa è sospesa;
- Ai fini della registrazione dell'esenzione per maternità è necessario inviare al Back office Co.Ge.A.P.S. o all'Ordine, Collegio e Associazione (se disponibili a farlo), autocertificazione in cui sono indicate le date di inizio e fine del periodo di astensione lavorativa;
- L'esenzione per maternità comprende tutti i periodi a tal fine previsti dalla legge (gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, astensione facoltativa).

**Chi registra in banca dati Co.Ge.A.P.S.  
partecipazioni ad eventi formativi e crediti ECM derivanti da formazione  
accreditata e da formazione individuale, esoneri/esenzioni?**

- Ordine, Collegio, Associazione territorialmente competente: per i propri iscritti;
  - Segreteria Nazionale ECM: per i non iscritti ad Associazione rappresentativa;
  - ... e il Professionista?
-

**Il Professionista può interagire con il Back Office Co.Ge.A.P.S....**



**[ecm@cogeaps.it](mailto:ecm@cogeaps.it)**  
**[attestatiecm@cogeaps.it](mailto:attestatiecm@cogeaps.it)**



**06 36000893**

---

## La Certificazione


- ❑ Il certificato (dall'espressione tardo-latina *certum facere*, 'dichiarare vero') è un atto giuridico;
- ❑ La Certificazione, atto conclusivo di un determinato percorso, qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel pieno rispetto delle indicazioni della Commissione Nazionale ECM;
- ❑ La corrispondenza e la conformità di un percorso formativo alle disposizioni della Commissione Nazionale ECM sono gli elementi che permettono al Professionista di conseguire la Certificazione;
- ❑ La Certificazione garantisce che il Professionista si sia aggiornato secondo le regole della Commissione Nazionale ECM.

## **Commissione Nazionale Formazione Continua Determina del 17 Luglio 2013 (riferimenti normativi)**

- Certificazione quale pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale;
  - L'Accordo Stato-Regioni stabilisce il fabbisogno formativo standard in 150 crediti;
  - Il soddisfacimento dell'obbligo formativo, secondo i criteri della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è l'elemento che consente la certificazione;
  - Le regole per il nuovo triennio 2014 – 2016 sono in parte diverse;
  - Due funzionalità fornite agli Ordini, Collegi ed Associazioni: stampa dell'attestato e stampa della certificazione.
-

## L'ATTESTAZIONE

### Crediti acquisiti nel triennio di riferimento




**Non soddisfacimento dell'obbligo formativo**

**Attestato di partecipazione con indicazione del numero dei crediti acquisiti**

## LA CERTIFICAZIONE

### Crediti acquisiti nel triennio di riferimento



**Pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo**

**Certificazione**

## La certificazione 2011 - 2013

- La certificazione della formazione ECM, introdotta per la prima volta per il **triennio 2011-2013**, viene rilasciata dall'Ordine territoriale esclusivamente ai propri iscritti che siano in regola con l'obbligo formativo individuale, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione ECM.
  - Il criterio seguito per il triennio 2011 – 2013 è esclusivamente **quantitativo**.
-


## Verso una certificazione di qualità?

- **Per il triennio 2014 – 2016:** Certificazione SOLO quando formazione conforme alle norme della CNFC;
- **LA FORMAZIONE NON FATTA SECONDO REGOLE CNFC** non contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo;
- I crediti acquisiti che eccedono i vincoli massimi verranno caricati in banca dati, ma non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo;
- L'unica eccezione è valida per i liberi professionisti che hanno la facoltà di acquisire la formazione continua con maggiore flessibilità nel triennio, infatti non sono tenuti al vincolo min-max.


## Note esplicative



**Obbligo formativo  
standard: 150 crediti  
(min 25 max 75).**



**Crediti acquisiti in  
eccedenza (o in  
periodi di esonero/  
esenzioni) non  
vengono conteggiati  
ai fini della  
certificazione.**



**Crediti acquisiti per la  
propria professione e  
non per le discipline  
esercitate, hanno  
validità ai fini del  
soddisfacimento del  
fabbisogno formativo  
individuale del  
triennio, ma non  
vengono conteggiati  
all'interno del Dossier  
Formativo.**



**Co.Ge.A.P.S.**  
Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

**Grazie  
per l'attenzione**